

Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale

Art. 1 – Finalità

Roma Capitale, in applicazione della normativa vigente, programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella Città, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento alle attività rivolte a giovani, disabili e anziani, nel rispetto dei principi di non discriminazione e della pari opportunità per l'accesso alla pratica sportiva.

Gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale e le attrezzature in essi collocate sono destinati ad uso pubblico e costituiscono servizio alla città e risorsa per il perseguimento di obiettivi sociali a sostegno della collettività. L'erogazione del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene anche mediante l'affidamento a soggetti concessionari tramite un contratto pubblico di concessione di servizi, così come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale e le attrezzature in essi collocate devono essere strumento per la promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero e devono contribuire al benessere delle persone e alla tutela della salute dei frequentanti. Essi devono riconoscersi quali validi luoghi privilegiati per una qualificata attività motoria per tutti i cittadini, estesa a tutte le fasce di età, ai diversamente abili ed alle categorie svantaggiate.

L'Amministrazione Capitolina sostiene lo sport di partecipazione e cittadinanza, promuovendo il coordinamento delle diverse realtà sportive operanti nella città e si avvale, per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di propria competenza, della collaborazione del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e dell'Associazionismo sportivo, al fine di garantire un'infrastruttura sportiva pubblica in grado di soddisfare gli interessi generali della collettività ed offrire servizi di elevata qualità e sicurezza.

L'Amministrazione, promuovendo l'efficientamento energetico di tutto il patrimonio comunale, ne incentiva l'attuazione nell'ambito dell'impiantistica sportiva pubblica, secondo le Direttive europee e le indicazioni delle normative nazionali.

Gli impianti sportivi soggetti al presente Regolamento sono quelli elencati nell'allegato A e sono identificati mediante la seguente codifica univoca:

- Municipio;
- numero d'ordine all'interno del municipio;
- classificazione;
- ubicazione toponomastica e numero civico degli accessi;
- denominazione ufficiale.

Tale elenco è aggiornato a cura del competente Dipartimento.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo;
- c) spazio per l'attività sportiva: è la parte dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività sportiva, comprendendo in essa le "fasce di rispetto";
- d) servizi connessi: tribune, servizi igienici, spogliatoi e magazzini come definiti all'art. 87 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale;
- e) servizi complementari: bar, ristoro, mini-shop; servizi culturali, didattici e ricreativi; foresterie,

- alloggio custode;
- f) servizi di supporto: primo soccorso, locali antidoping, ecc.; deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi, atri e disimpegni;
 - g) aree sussidiarie: parcheggi per utenti e addetti, spazi verdi e di arredo, ecc.;
 - h) canone: l'importo che Roma Capitale riceve dal Concessionario di impianti sportivi capitolini;
 - i) tariffe: le somme corrisposte al gestore dall'utente per l'esercizio di una disciplina sportiva presso l'impianto sportivo, secondo le tabelle determinate dall'Amministrazione Capitolina ed esposte presso gli impianti stessi.

Art. 3 – Classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi di Roma Capitale, la cui denominazione o intitolazione è di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, si distinguono in impianti di competenza dipartimentale e impianti di competenza municipale.

Sono impianti di competenza dipartimentale gli impianti sportivi che assolvono a funzioni di interessi generali della città:

Grandi impianti a vocazione sportiva

Impianti sportivi di grandi dimensioni e dotati di servizi abilitati anche allo svolgimento di manifestazioni sportive e non, con la presenza di pubblico pagante (ad esempio concerti).

Impianti di tipo A

Impianti sportivi che abbiano almeno n. 3 spazi per attività sportiva, ed almeno n. 3 spazi aggiuntivi (per servizi connessi, o complementari, o di supporto, o aree sussidiarie).

Impianti di tipo B

Impianti sportivi che abbiano almeno n. 2 spazi per attività sportiva, ed almeno n. 2 spazi aggiuntivi (per servizi connessi, o complementari, o di supporto, o aree sussidiarie).

Impianti di tipo C

Impianti sportivi che abbiano almeno n. 1 spazio per attività sportiva, ed almeno n. 2 spazi aggiuntivi (per servizi connessi, o complementari, o di supporto, o aree sussidiarie).

Impianti di tipo D

Impianti sportivi che abbiano almeno n. 1 spazio per la pratica del nuoto con relativi servizi connessi.

Sono impianti sportivi di competenza municipale gli impianti sportivi utilizzati principalmente da utenti del territorio municipale di riferimento:

Impianti di tipo E

Impianti sportivi mono attività con relativi servizi connessi.

Art. 4 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi esistenti di proprietà di Roma Capitale, secondo quanto previsto dall'art. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) la concessione di lavori per la costruzione e successiva gestione di nuovi impianti sportivi, secondo quanto previsto dall'art. 164 e seguenti (contratti di concessione) del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero dall'art. 180 e seguenti (partenariato pubblico-privato) del medesimo Decreto Legislativo;
- c) la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi unitamente all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 50/2016 (contratti misti di concessione);
- d) la programmazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività che si svolgono negli impianti stessi.

Art. 5 – Tipologia di concessioni e modalità di affidamento

Gli impianti sportivi di proprietà capitolina possono essere oggetto di concessione di gestione di servizi o concessione di lavori e gestione di servizi, a seguito di valutazione dell'Ufficio competente, in base ai seguenti criteri: classificazione dell'impianto sportivo, stato manutentivo, possibilità di incremento della pratica sportiva.

La modalità di affidamento delle concessioni di gestione dei servizi e delle concessioni di lavori e gestione dei servizi è disciplinata dal D. Lgs. n. 50/2016, a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, su impulso del Dipartimento e del Municipio per gli impianti di rispettiva competenza.

All'affidamento in concessione si procede mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di consentire una più specifica valutazione e valorizzazione del progetto sportivo da realizzare all'interno degli impianti sportivi capitolini. In questa stessa prospettiva, in tutte le procedure ad evidenza pubblica per la concessione degli impianti sportivi capitolini, all'offerta tecnica viene riconosciuto un valore preponderante rispetto all'offerta economica.

Art. 6 – Modalità e criteri per affidamento al Concessionario in deroga

Con provvedimento deliberativo, la Giunta Capitolina, in deroga all'art. 5 del presente Regolamento, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica e solo in casi eccezionali debitamente motivati e comprovati – quali ragioni di sicurezza, rischio di occupazioni abusive o danneggiamenti, continuità nello svolgimento dell'attività sportiva e, quindi, del servizio – può procedere alla scelta del Concessionario a cui affidare la gestione dell'impianto sportivo tramite la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016. Il relativo canone verrà determinato secondo i criteri indicati all'art. 7 del presente Regolamento e sarà applicato al Concessionario.

Art. 7 – Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione

Il canone di concessione annuo a base di gara è determinato dal competente Dipartimento o Municipio sulla base del valore stimato della concessione, come previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Il valore minimo della concessione coincide con il valore catastale dell'impianto sportivo oggetto di affidamento in gestione.

La stima del valore della concessione tiene conto delle componenti economiche passive ed attive della gestione, rapportate a:

- a) caratteristiche dell'impianto sportivo:
 - tipologia di impianto sportivo;
 - tipologia di attività svolta all'interno dell'impianto;
 - servizi complementari presenti all'interno dell'impianto;
 - ubicazione e accessibilità;
 - potenziale volume di affari o storico gestionale e i relativi costi di esercizio;
 - stato manutentivo degli impianti;
- b) tariffe da applicare;
- c) bacino d'utenza.

Il valore stimato della concessione è calcolato al momento dell'invio del bando di gara secondo la metodologia specificata all'allegato C del presente Regolamento.

Art. 8 – Discipline sportive praticate, tariffe per uso impianti sportivi e modalità di riscossione

Le discipline sportive praticate negli impianti di proprietà di Roma Capitale sono stabilite dall'Amministrazione comunale. Il Concessionario può introdurre la pratica di nuove discipline solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione da parte del Dipartimento Competente.

Per lo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti sportivi di Roma Capitale è dovuto il pagamento delle tariffe da parte degli utilizzatori degli impianti, da corrispondere al Concessionario.

Le tariffe per lo svolgimento dell'attività sportiva sono uguali per tutti gli impianti sportivi e variano solo in relazione alla tipologia di disciplina sportiva, sono stabilite da deliberazione della Giunta o dell'Assemblea Capitolina e vengono aggiornate ove necessario, ad esempio per allinearle periodicamente agli incrementi dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, oppure per definire le tariffe di nuove discipline sportive.

Nel caso di attivazione, presso l'impianto, di discipline sportive che non risultano tra quelle oggetto di tariffazione da parte dell'Amministrazione, è fatto obbligo al Concessionario di comunicare preventivamente al Dipartimento competente l'intenzione di attivare tali discipline, al fine della relativa tariffazione mediante deliberazione di Giunta o Assemblea Capitolina.

Art. 9 – Soggetti affidatari

Possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di gestione di un impianto sportivo i seguenti soggetti:

- tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- le società sportive e le associazioni sportive riconosciute dal CONI, in possesso di partita IVA ed iscritte al R.E.A. presso la Camera di Commercio.

La partecipazione di soggetti che siano già affidatari di altri impianti sportivi comunali è vietata, tranne in casi eccezionali. In particolare, è ammessa la partecipazione alla procedura per l'affidamento di un impianto sportivo comunale anche da parte di soggetti che siano già affidatari di altri impianti sportivi comunali solo nel caso in cui l'impianto sia stato oggetto, nei 12 mesi precedenti, di una procedura pubblica che abbia dato esito negativo.

È ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i soggetti indicati nei punti precedenti, ai sensi della normativa di legge in materia operante.

I soggetti raggruppati dovranno produrre atto formalizzato, ai sensi di legge, con l'individuazione del mandatario capogruppo, che costituirà il soggetto di riferimento in relazione all'esecuzione del contratto di concessione. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti della stazione appaltante. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Raggruppamenti Temporanei rispetto a quella con cui si è partecipato alla gara.

Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o Raggruppamento Temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Associazione Temporanea o Raggruppamento Temporaneo.

Art. 10 – Avviso pubblico e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

I partecipanti devono far pervenire la propria offerta secondo le modalità indicate nel Bando e nel Disciplinare di gara.

L'Avviso Pubblico dovrà prevedere la presentazione della seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione, con allegate le seguenti certificazioni e dichiarazioni:
 - 1.a. copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto in conformità alla legislazione vigente, in cui sia fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva;
 - 1.b. fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del Codice Fiscale;
 - 1.c. fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante a corredo della domanda e delle dichiarazioni rese su richiesta dell'Amministrazione Capitolina;
 - 1.d. copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del Rappresentante

Legale (nel caso di Società, tali dati devono risultare dal certificato di iscrizione nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio);

- 1.e. dichiarazioni rese dal Rappresentante Legale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nelle quali si attesti di:
- avere la piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione anche ai sensi dell'art. 32 *quater* del Codice Penale;
 - non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
 - non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ;
 - non sussistenza a carico dei soggetti che partecipano al bando di provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di pubblici contratti;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
 - assolvere al regime fiscale prescelto o dovuto (in caso di esenzione o riduzione IVA, specificare ai sensi di quale normativa);
 - essere informati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali forniti anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento cui afferiscono;
 - essere in regola con l'applicazione dei CCNL relativi al proprio personale – nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione (Del. C.C. 259/2005) – e con ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di obblighi contributivi e assicurativi e di attenersi agli obblighi descritti dal D. Lgs. n. 81/2008;
 - osservare tutte le prescrizioni stabilite dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 - non trovarsi in condizione di morosità pregressa nei confronti dell'Amministrazione capitolina;
- 1.f. dichiarazione di presa visione ed accettazione del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà capitolina e del disciplinare di concessione;
- 1.g. espressa accettazione del "Piano Tariffario" stabilito da Roma Capitale per tutte le discipline sportive previste.
2. Offerta Tecnica, contenente la seguente documentazione:
- 2.a. Dati societari sulla consistenza associativa e sul numero di tesserati per ciascuna disciplina sportiva, risultati sportivi conseguiti e principali attività svolte;
- 2.b. pianta organica e figure professionali del personale tecnico-amministrativo e del personale sportivo-abilitato che si intende impiegare nella conduzione dell'impianto. Dovrà essere specificato l'eventuale mantenimento dei livelli occupazionali pregressi e la descrizione della tipologia del rapporto lavorativo proposto al personale. In particolare specificando l'eventuale coinvolgimento di personale con elevati requisiti sportivi e la presenza di personale femminile nei ruoli dirigenziali del soggetto gestore;
- 2.c. programma di gestione delle attività sportive da attuare nell'impianto per il quale si chiede la concessione, con particolare riferimento alle attività da praticare e loro valenza scolastica, sociale, promozionale, agonistica, del bacino potenziale d'utenza, personale docente, promozione di attività sportive poco diffuse;
- 2.d. programma di promozione sportiva e integrazione sociale che veicoli, attraverso i valori sportivi, i valori sociali, culturali ed ambientali quali ad esempio la sana competizione, l'impegno, l'attività di squadra, la lotta al doping e al bullismo. Dovrà essere rivolto, in particolare, alle categorie socialmente svantaggiate ed economicamente vulnerabili. Il progetto potrà prevedere la collaborazione con gli istituti scolastici e le associazioni presenti nel territorio;
- 2.e. programma di gestione operativa e di manutenzione relativo agli impianti tecnici, all'approvvigionamento e mantenimento e custodia dell'impianto;

- 2.f. piano di utilizzo del personale relativo alle attività da svolgersi nell'impianto: corsi, pulizie, manutenzione, segreteria, etc.;
- 2.g. attrezzature e dotazioni utilizzate per la gestione o messe a disposizione dell'utenza;
- 2.h. meccanismi di controllo attuati per garantire la qualità del servizio.
- 3. Offerta Economica, contenente la seguente documentazione:
 - 3.a. piano economico finanziario (PEF) asseverato, predisposto secondo i criteri civilistici ed elaborato secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto e sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara, dal quale si evinca la potenzialità economica dell'impianto con l'analisi dei relativi costi, suddivisi per componenti di costo;
 - 3.b. piani di sponsorizzazione il cui valore economico dovrà essere riportato nel PEF, con espressa disponibilità a concedere a Roma Capitale degli spazi ad uso sponsorizzazione e programma di promozione e comunicazione per la valorizzazione dell'impianto;
 - 3.c. percentuale da corrispondere a Roma Capitale sul volume di affari sviluppato dall'impianto nel corso della gestione per le attività non sportive svolte nell'impianto stesso, da calcolarsi annualmente (es. concerti, manifestazioni ed iniziative culturali ad ingresso, sponsorizzazioni, centri estivi e qualsiasi altra attività non sportiva);
 - 3.d. ribasso delle tariffe praticate all'utenza rispetto alle tariffe massime stabilite dal Comune;
 - 3.e. offerta migliorativa del canone di concessione posto a base di gara.

Art. 11 – Interventi su impianti sportivi esistenti da affidare

Nel caso di procedura di affidamento in concessione di impianti sportivi esistenti, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 50/2016 (contratti misti di concessione), l'Avviso Pubblico può prevedere, a cura e spese del Concessionario, la realizzazione di interventi edilizi ricadenti tra quelli previsti dall'art. 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. in:

- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento.

La domanda di partecipazione di cui all'art. 10 sarà corredata di:

- a) livello progettuale indicato nel bando relativo agli interventi edilizi da realizzare;
- b) programma di efficientamento energetico, ai sensi del D. Lgs. n. 63/2013, dell'impianto sportivo.

Il concorrente alla suddetta procedura di affidamento dovrà essere in possesso contemporaneamente di:

- c) requisiti previsti dal presente Regolamento per la gestione dell'impianto sportivo;
- d) requisiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, anche nelle forme dell'Associazione Temporanea di Impresa o attraverso il ricorso all'avvalimento, per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici.

Art. 12 – Interventi su impianti sportivi oggetto di concessione in corso

In caso di urgenza e/o nei casi di necessario adeguamento dell'impianto sportivo a normativa sopravvenuta, mediante interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria, è onere dell'Amministrazione Capitolina provvedere, in qualità di proprietario dell'immobile, alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi.

Fermo restando l'obbligo del Concessionario di mantenere l'impianto sportivo e di riconsegnarlo alla scadenza della concessione, in condizioni di buon funzionamento, decoro, manutenzione e sicurezza, è facoltà del Concessionario stesso provvedere alla progettazione e realizzazione di interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria, con oneri a proprio carico, finalizzati all'eliminazione di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, nonché all'adeguamento a normativa sopravvenuta. A tale fine il Concessionario, a seconda del tipo di intervento ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, dovrà ottenere il seguente titolo abilitativo:

- a) manutenzione ordinaria – nulla osta da parte del competente ufficio;

- b) manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo – Deliberazione di Giunta Capitolina, ovvero di Assemblea Capitolina, di approvazione di un adeguato livello di progettazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il procedimento per l'ottenimento del titolo di cui al punto a) è attivato su istanza del Concessionario all'ufficio competente, recante l'elenco delle lavorazioni che si intendono eseguire.

Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del concessionario sono quelli riconducibili ad interventi di manutenzione incidentale (a guasto avvenuto) e preventiva (prima che si verifichi il guasto) e più ampiamente a quell'insieme di operazioni manutentive programmate o programmabili. A titolo esemplificativo rientrano nel caso della manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

- a) sostituzione o rinnovamento delle pavimentazioni dei campi da gioco;
- b) rimozione e ricostruzione pavimenti interni;
- c) rimozione e ricostruzione di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloriture;
- d) revisione e/o sostituzione degli infissi interni ed esterni, questi ultimi solo se con le stesse caratteristiche di quelle preesistenti (stessa forma, materiale e/o colore);
- e) rifacimento intonaci, rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, sempre che eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;
- f) riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni con le stesse caratteristiche di quelle preesistenti (quali canali di gronda, pluviali, manti di copertura dei tetti);
- g) installazione, per ragioni di sicurezza, di grate nel vano finestra a filo muro;
- h) interventi finalizzati ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici preesistenti (quali impianti che utilizzino l'energia elettrica, radiotelevisivi, di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, idrici e sanitari, che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio), senza realizzazione di nuovi volumi tecnici fuori o entro terra;
- i) installazione di pompe di calore aria-aria, di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- j) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- k) strutture per lo svolgimento di manifestazioni temporanee, se già oggetto di autorizzazione amministrativa e nei limiti temporali da questa stabiliti;
- l) tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane e fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico, ferma restando l'acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalle Deliberazioni di Roma Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa la loro chiusura sui lati perimetrali;
- m) targhe, insegne ed altri mezzi pubblicitari, ferma restando l'acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalle Deliberazioni di Roma Capitale in materia di affissioni e pubblicità;
- n) realizzazione di recinzioni costituite esclusivamente da pali infissi al suolo e rete metallica.

Il procedimento per l'ottenimento del titolo di cui al punto b) è attivato su istanza del Concessionario all'ufficio competente, corredata da un adeguato livello di progettazione e da eventuali pareri e nulla osta.

L'ufficio competente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al Concessionario il nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento provvede, anche tramite personale assegnato al proprio ufficio, alla verifica della documentazione presentata in allegato all'istanza, richiede al Concessionario eventuali integrazioni, convoca la Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.. Alla verifica e validazione dei progetti si procede ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016.

Successivamente il Responsabile del Procedimento predispone il provvedimento di approvazione da sottoporre alla Giunta Capitolina ovvero all'Assemblea Capitolina.

Dell'avvenuta approvazione o reiezione viene data tempestiva comunicazione al Concessionario.

Non costituiscono titolo abilitativo valido le procedure previste all'art. 6 del D. P. R. n. 380/2001 e s.m.i..

L'affidamento dei lavori da parte del Concessionario alle imprese esecutrici avviene secondo le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'appalto di lavori. A tale scopo il Concessionario assume la qualifica di Stazione Appaltante per i lavori.

Al fine di consentire la vigilanza da parte degli uffici competenti, il Concessionario provvede a comunicare agli uffici la data di inizio lavori ed a trasmettere la seguente documentazione:

- a) documentazione relativa all'impresa:
 - I. Certificato Camera di Commercio;
 - II. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - III. Certificato Antimafia;
 - IV. Attestazione SOA;
 - V. Denuncia di nuovo lavoro all'Inps, Inail, Cassa Edile;
 - VI. Dichiarazione relativa allo smaltimento dei rifiuti;
 - VII. Piano Operativo di Sicurezza.
- b) notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008, laddove necessario;
- c) comunicazione inizio lavori al Municipio territoriale competente ed al Dipartimento competente;
- d) lettera di incarico al Direttore dei Lavori con relativa accettazione;
- e) lettera di incarico al Coordinatore della Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, con relativa accettazione;
- f) lettera di incarico al Responsabile dei Lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, con relativa accettazione;
- g) verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori e firmato dall'Appaltatore;
- h) copia contratto d'appalto stipulato tra Concessionario ed Appaltatore;
- i) programma di esecuzione dei lavori redatto dall'Impresa ed approvato dal Direttore Lavori;
- j) comunicazione dell'avvenuta installazione del cartello di cantiere recante le indicazioni previste dalla normativa vigente;
- k) comunicazione alle aziende erogatrici di pubblici servizi che possano subire pregiudizi dall'esecuzione dei lavori (Telecom, Enel, Acea, Italgas, Linee di trasporto Pubblico, ecc.).

Ad ultimazione dei lavori il Concessionario provvederà a trasmettere ai competenti uffici il Certificato di Regolare Esecuzione ovvero l'Atto Unico di Collaudo, le ricevute di avvenuto aggiornamento degli atti catastali, la documentazione necessaria al rilascio del certificato di agibilità ovvero la dichiarazione di agibilità rilasciata dal Direttore dei Lavori.

Le opere realizzate dal Concessionario sono di proprietà di Roma Capitale.

Il Dipartimento competente approva una rideterminazione del canone di concessione ed eventualmente la corresponsione da parte dell'Amministrazione comunale della differenza tra la spesa ed il migliorato a titolo di compensazione.

Art. 13 – Individuazione del Concessionario

La valutazione delle domande pervenute è effettuata attribuendo punteggi massimi secondo lo schema che segue.

Criterio \ Tipologia di impianto	Grandi	A	B	C	D	E
Radicamento sul territorio: consistenza associativa (numero tesserati) e organizzativa (numero soci)	0	5	5	5	3	3

Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto: numero di tesserati nelle discipline praticate nell'impianto messo a gara	0	0	3	6	9	10
Risultati sportivi agonistici conseguiti a livello regionale, nazionale e/o internazionale dai propri tesserati e/o affiliati	10	5	5	3	4	1
Esperienza delle attività sociali con quelle previste nell'impianto messo a gara (anni di anzianità nella gestione di corsi e organizzazione di manifestazioni attinenti le discipline praticate nell'impianto messo a gara)	0	5	4	6	10	10
Altre esperienze (anni di anzianità nella gestione di corsi e organizzazione di manifestazioni in discipline diverse rispetto a quelle praticate nell'impianto messo a gara)	0	2	2	2	0	1
Pianta organica e figure professionali: numero di istruttori federali e/o appartenenti ad enti di promozione sportiva che operano e/o collaborano con l'associazione	5	10	10	10	10	10
Programma di gestione delle attività sportive (attività da praticare e loro valenza: scolare, sociale, promozionale, agonistica)	5	8	10	10	10	14
Programma di promozione sportiva e integrazione delle categorie socialmente svantaggiate (giovani, diversamente abili ed anziani)	10	5	5	5	5	10
Programma di gestione operativa (calendario settimanale di apertura dell'impianto per ogni singola categoria di utente) e manutenzione ordinaria	5	10	10	10	10	10
Piano di utilizzo del personale. Custodia, manutenzione, pulizie, direzione: numero di addetti e relativi turni per coprire l'orario di apertura dell'impianto	5	4	4	4	4	4
Attrezzature e dotazioni utilizzate per la gestione e/o messe a disposizione dell'utenza	0	4	4	4	3	2
Meccanismi di controllo attuati per garantire la qualità del servizio (parametri oggettivamente misurabili)	5	4	4	4	4	4
Piano economico-finanziario. Modalità e tempi di ammortamento degli interventi proposti ed eventuale ritorno economico a favore dell'Amministrazione	20	15	13	10	12	8
Percentuale sul volume di affari per le attività non sportive	15	1	1	1	1	1
Riduzione rispetto alle tariffe massime stabilite dal Comune	0	10	10	10	7	5
Aumento rispetto al canone minimo stabilito dal Comune	20	12	10	10	8	7
TOTALE	100	100	100	100	100	100

Art. 14 – Realizzazione di nuovo impianto sportivo

Nel caso in cui l'Amministrazione Capitolina – con atti fondamentali di natura programmatica ovvero con apposito provvedimento adottato dal competente Organo deliberativo – preveda di realizzare un nuovo impianto sportivo su aree di sua proprietà, con apporto di capitale privato, il Dipartimento competente predisporre un avviso pubblico per la relativa costruzione e gestione, a cura e spese del Concessionario, ai sensi del presente Regolamento, delle norme in materia di concessione di lavori pubblici o di finanza di progetto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 Parte IV, Titolo I (Partenariato pubblico privato).

Art. 15 – Inizio attività

Fermo restando quanto previsto nell'art. 230 del D. P. R. n. 207/2012, l'inizio dell'attività sportiva, relativamente alle opere realizzate, è subordinato all'avvenuto collaudo dei lavori, all'accatastamento, alla presentazione della domanda di agibilità dell'impianto stesso con oneri a carico del Concessionario.

Art. 16 – Durata della concessione

La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.

La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Nei casi in cui l'Avviso Pubblico preveda l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/01, la durata della concessione sarà determinata sulla base di un equilibrio economico-finanziario da valutarsi ai sensi della normativa sui contratti pubblici.

La durata della concessione decorre dalla data di formale consegna dell'impianto sportivo.

È esclusa la proroga tacita della concessione.

Art. 17 – Consegna e riconsegna dell'impianto

Nel giorno della consegna dell'impianto dovrà essere redatto un verbale nel quale si descriva lo stato dei luoghi e delle attrezzature presenti all'interno dell'impianto, firmato dal Concessionario e da un tecnico incaricato dal Dipartimento competente.

Nel caso in cui si rilevino cause ostative all'inizio dell'attività sportiva, sarà necessaria la redazione di un secondo verbale che ne attesti il superamento ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

Alla scadenza del periodo di concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto sportivo funzionante ed in buono stato di manutenzione, così come risultante dal verbale di presa in carico dell'impianto all'inizio della concessione oppure dal verbale di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 18 – Decadenza

Fermo restando quanto previsto agli artt. 107, 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016, sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni:

- a. utilizzo per finalità o discipline sportive diverse da quelle stabilite dall'Amministrazione comunale;
- b. realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni da parte dell'Ufficio Amministrativo presso cui è stato sottoscritto il Disciplinare di concessione, anche riguardanti interventi urgenti relativi alla sicurezza ed al buon funzionamento dell'impianto e delle sue parti;
- c. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 19, comma 1, lettere o) e p);
- d. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione;
- e. omissione delle comunicazioni di cui all'art. 24 (trasformazione ex art. 2500 *octies* del Codice Civile ed ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci);
- f. mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere;
- g. recidiva nella violazione degli obblighi previsti in capo al Concessionario;
- h. violazione del divieto di cui al comma 1, art. 23 del presente Regolamento.

Nei casi suddetti il deposito cauzionale di cui all'art. 22 del presente Regolamento viene trattenuto dall'Amministrazione in conto del maggior danno, ferma restando l'attuazione di altre forme di tutela risarcitoria previste dalla normativa vigente.

Art. 19 – Obblighi del Concessionario

I rapporti nascenti dalla concessione sono regolati da apposito disciplinare, che dovrà prevedere in capo al Concessionario i seguenti obblighi prestazionali:

- a. conformare l'organizzazione dell'impianto sportivo al disposto della normativa in materia di sicurezza e salute disciplinata dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b. firmare il verbale di presa in carico dell'impianto, nel quale deve essere descritto dettagliatamente lo stato manutentivo delle strutture (la descrizione deve essere corredata da fotografie) e deve essere allegato l'inventario dei beni presenti nell'impianto, con l'impegno a restituirli, al termine della concessione, nelle stesse condizioni. Nel caso in cui l'impianto venga preso in carico in condizioni di inagibilità, il verbale dovrà essere redatto prima dell'inizio attività, dopo la realizzazione degli interventi per la messa a norma ed il relativo collaudo;
- c. dotare l'organizzazione di pronto soccorso con un defibrillatore semiautomatico, fruibile in sede extraospedaliera anche da parte di personale non sanitario, nonché provvedere alla manutenzione del defibrillatore, sostituendo le parti soggette ad usura ed alla collocazione dello stesso in luogo di facile accessibilità;
- d. provvedere alla formazione specifica del proprio personale per l'utilizzo del suddetto defibrillatore e nell'attività di rianimazione cardio-polmonare;
- e. gestire l'impianto sportivo per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee programmatiche del Dipartimento o del Municipio competenti e al presente Regolamento;
- f. gestire l'impianto sportivo rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nei programmi presentati all'Amministrazione in sede di avviso pubblico;
- g. corrispondere anticipatamente il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun mese. In caso di mancato pagamento, l'Amministrazione capitolina diffiderà il Concessionario ad effettuare il versamento entro 30 giorni (oltre gli interessi al tasso legale nel frattempo maturati);
- h. compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti;
- i. presentare entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio approvato, ogni contratto stipulato e gli abbonamenti sottoscritti;
- j. presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto nell'anno precedente;
- k. vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico Sanitario, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla concessione;
- l. consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di funzionari dell'Amministrazione Capitolina o Municipale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di conservazione dei beni in concessione, in relazione al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;
- m. impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale, dandone comunque avviso, senza indugio, alle Autorità competenti;
- n. rispondere di tutti i danni causati al complesso sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero imputabili;
- o. contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo di Euro 5.000.000,00 e contrarre, con oneri a proprio carico, polizza per

- incendio e distruzione dell'impianto, con massimale minimo rapportato al valore del bene, a favore di Roma Capitale, proprietario del bene;
- p. rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimale minimo di Euro 5.000.000,00 per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, esonerando Roma Capitale da ogni responsabilità al riguardo;
 - q. nominare il responsabile deputato alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo. Il Concessionario deve, inoltre, comunicare alla struttura capitolina competente i nominativi dei tecnici sportivi, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile, i quali a rotazione devono partecipare obbligatoriamente alla formazione sull'utilizzo del defibrillatore;
 - r. provvedere a proprie cure e spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione, alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e di tutte le sue pertinenze anche al fine di integrare e mantenere in perfetta efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per tali interventi il Concessionario provvederà ad inoltrare apposita comunicazione agli Uffici presso cui è stato sottoscritto il Disciplinare di Concessione;
 - s. non modificare la destinazione d'uso dei diversi spazi dell'impianto sportivo;
 - t. rimborsare all'Amministrazione Capitolina le spese per il pagamento delle bollette relative ai consumi per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e riscaldamento;
 - u. pagare tutte le imposte, tasse e assicurazioni relative all'impianto sportivo in concessione;
 - v. sostenere tutte le spese di collaudo concernenti le opere di cui agli artt. 11 e seguenti;
 - w. informare l'utenza sulla disciplina delle tariffe di cui all'art. 8 del presente Regolamento ed esporre, all'esterno dell'impianto apposite tabelle riportanti la dicitura "ROMA CAPITALE – IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO", secondo i modelli forniti dal Dipartimento competente. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto e sui moduli di iscrizione, sito internet e altri canali pubblicitari digitali (es. social network, email) deve comparire la scritta "ROMA CAPITALE – IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO";
 - x. rendere disponibile l'impianto per i piani di sponsorizzazione posti in essere dall'Amministrazione Capitolina ed i cui proventi saranno ripartiti tra l'Amministrazione stessa ed il Concessionario. I contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal Concessionario devono rispettare i criteri fissati dal Regolamento Capitolino per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni ed essere portati a conoscenza dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla loro stipulazione;
 - y. nel caso in cui il Concessionario gestisca, nell'impianto sportivo, attività commerciali, deve osservare quanto prescritto dal presente Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e previa autorizzazione da parte di Roma Capitale;
 - z. in occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno degli impianti sportivi di cui al successivo articolo 24, previamente autorizzate dall'Amministrazione Capitolina, rispettare e far rispettare il limite massimo delle persone ammissibili nell'impianto sportivo stesso stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nonché le norme vigenti sul contenimento dell'inquinamento acustico;
 - aa. praticare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Capitolina per l'intera attività sportiva, come determinate ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;
 - bb. rispettare i programmi di cui al punto 2 dell'art. 10 (offerta tecnica);
 - cc. rispondere, in solido con i soggetti individuati dall'art. 23, comma 2, e dall'art. 24, comma 4 (trasformazione ex art. 2500 *octies* del Codice Civile), dei danni al bene in concessione derivanti dall'attività gestita da questi ultimi, nonché assumere, in solido con gli stessi, l'obbligo della manleva dell'Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei confronti di Roma Capitale, in caso di interferenza negativa delle suddette circostanze sull'attività gestionale del Concessionario medesimo;
 - dd. non modificare o alterare la denominazione o intitolazione dell'impianto sportivo in concessione.

Art. 20 – Oneri del Concessionario

Il Concessionario, oltre ad adempiere agli obblighi dell'art. 19, del presente Regolamento, provvederà:

- a. alla redazione a propria cura e spese dei progetti di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 14;
- b. alla esecuzione, a propria cura e spese, delle opere e degli interventi da realizzarsi sulla base dello studio di fattibilità o del progetto approvato dall'Amministrazione Capitolina, procedendo, per i lavori da affidare a terzi, alla individuazione dell'impresa in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, mediante gara ad evidenza pubblica e nel rispetto delle soglie per gli appalti di rilievo comunitario;
- c. alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, oltre che del responsabile dei lavori (D. Lgs. n. 81/2008);
- d. a tutte le comunicazioni previste dalla legge, in particolare quelle dirette all'A.N.A.C., alla A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro;
- e. all'acquisizione, alla verifica ed alla successiva trasmissione all'Ufficio competente della documentazione relativa al possesso dei necessari requisiti, previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori (fra i quali il certificato della Camera di Commercio, il documento unico di regolarità contributiva, il certificato antimafia, l'attestazione SOA, la denuncia di nuovo lavoro effettuata all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, la notifica preliminare ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, la dichiarazione relativa allo smaltimento dei rifiuti e il Piano operativo di sicurezza);
- f. al deposito dei progetti a norma relativi agli impianti tecnologici (D.M. n. 37/2008 e s.m.i.) e all'impianto termico (L. n. 10/91 e s.m.i.);
- g. alla denuncia al Genio Civile delle opere strutturali, ai sensi del D. P. R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- h. alla trasmissione dopo il collaudo dei lavori, al Dipartimento competente, di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di agibilità dell'impianto con oneri a carico dello stesso Concessionario e successivamente al Dipartimento Patrimonio per le registrazioni patrimoniali;
- i. al pagamento degli oneri, espressamente indicati nel quadro economico, derivanti dall'eventuale affidamento ad Organismo esterno dell'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione;
- j. al pagamento degli oneri, espressamente indicati nel quadro economico, derivanti dall'attività della Commissione di Vigilanza;
- k. al pagamento degli oneri derivanti dal collaudo a seguito della nomina del collaudatore ovvero della Commissione di Collaudo a cura dell'Amministrazione Capitolina;
- l. all'esecuzione dei lavori secondo i tempi stabiliti nel cronoprogramma degli stessi, allegato al progetto esecutivo.

Art. 21 – Sanzioni

Nel caso di violazione del presente Regolamento, il Dirigente del Dipartimento o del Municipio competente procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ivi incluse quelle di carattere pecuniario in applicazione dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determinate in base alla gravità della violazione, all'entità del danno prodotto, nonché all'eventuale recidiva:

- in caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione, applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 500,00e notifica della diffida ad effettuare il pagamento. In caso di inadempimento entro 30 giorni, avvio della procedura per la declaratoria di decadenza e rimborso di tutti i costi a carico dell'Amministrazione Comunale che ne deriveranno;
- in caso di violazione dell'art. 19, comma 1, lettere h), i), j) del presente regolamento applicazione della sanzione pecuniaria pari ad Euro 500,00 e notifica della diffida ad adempiere alle prescrizioni impartite. In caso di inadempimento entro 60 giorni, avvio della procedura per la declaratoria di decadenza e rimborso di tutti i costi a carico dell'Amministrazione Comunale che ne deriveranno;
- in caso di violazione dell'art. 19, comma 1, lettere e), f), p), q), v) del presente regolamento, notifica della diffida ad adempiere alle prescrizioni impartite, con contestuale sospensione della concessione e divieto di esercizio dell'attività sportiva per il tempo necessario a ripristinare la corretta situazione giuridica. In caso di inadempimento entro 90 giorni, avvio della procedura per la

declaratoria di decadenza e rimborso di tutti i costi a carico dell'Amministrazione Comunale che ne deriveranno;

- in caso di violazione dell'art. 19, comma 1, lettere k), l), m), n), o), r), s), t), u) e degli artt. 23 e 24 del presente regolamento, avvio della procedura per la declaratoria di decadenza e rimborso di tutti i costi a carico dell'Amministrazione Comunale che ne deriveranno;
- in caso di violazione dell'art. 19, comma 1, lettera g) del presente regolamento, notifica della diffida ad adempiere entro 30 giorni e, qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, avvio della procedura per la declaratoria di decadenza e rimborso di tutti i costi a carico dell'Amministrazione Comunale che ne deriveranno.

Salvo quanto previsto nella precedente elencazione, qualora il concessionario proceda per tre volte a violare le disposizioni del presente Regolamento, si avvierà il procedimento per la declaratoria di decadenza della concessione in corso e la richiesta di rimborso di tutti i costi a carico dell'Amministrazione Comunale che ne deriveranno.

Art. 22 – Garanzie a carico del Concessionario

Il Concessionario, al momento della firma del disciplinare di concessione, ha l'obbligo di costituire una garanzia, versando una somma a titolo di cauzione infruttifera, o, in alternativa, stipulare fideiussione emessa da un primario istituto bancario/assicurativo ovvero intermediario finanziario, iscritto nell'elenco di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, pari a tre mensilità del canone annuale.

Nel caso di interventi di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento, il Concessionario deve costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. N. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Alla scadenza della concessione sarà restituita la cauzione e svincolata la fideiussione di cui al primo comma, fatto salvo l'eventuale incameramento quale forma risarcitoria.

Art. 23 – Divieto di subconcessione

E' fatto assoluto divieto di subconcedere o far comunque gestire a terzi l'impianto sportivo oggetto della concessione, pena la decadenza della concessione medesima, salvo quanto stabilito al secondo comma del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, cui si rimanda per le parti non specificamente qui riportate, il Concessionario, in caso di impianto polifunzionale, se previsto espressamente dall'Avviso Pubblico, può affidare una parte dell'attività sportiva programmata ad altro soggetto, previa indicazione nell'offerta ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione stessa, ferma restando la piena responsabilità del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione Capitolina, ed alle seguenti condizioni:

- che siano sempre rispettate le tariffe all'utenza;
- che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al Concessionario per l'affidamento dell'impianto sportivo e presenti all'Amministrazione capitolina le medesime dichiarazioni;
- che l'affidamento della gestione delle singole attività venga sottoposta all'Amministrazione almeno 30 giorni prima dell'efficacia e da questa espressamente approvata.

Il Concessionario dovrà, in ogni caso, mantenere la gestione dell'attività sportiva prevalente nell'impianto sportivo con riferimento alle discipline svolte, rispondere, in solido con il soggetto di cui al comma 2, dei danni al bene in concessione, derivanti dall'attività gestita da quest'ultimo, nonché manlevare l'Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere, nei confronti di Roma Capitale, una rideterminazione delle condizioni del rapporto concessorio a seguito dell'interferenza delle attività del soggetto di cui al comma 2 con la propria concessione.

Art. 24 – Uso impianti sportivi per attività ricreative e trasformazioni societarie

L'Amministrazione può, su richiesta del Concessionario, autorizzare, eccezionalmente, per non più di due volte l'anno e per un periodo non superiore a 3 giorni - ad eccezione dei centri ricreativi estivi - attività ricreative e socio-culturali temporanee, aperte al pubblico, diverse da quella sportiva, la quale deve, comunque, essere prevalente rispetto all'attività ricreativa e socio culturale.

L'Amministrazione può autorizzare le suddette attività sulla base dei seguenti criteri:

- interesse generale ed utilità pubblica dell'attività proposta;
- evidente arricchimento e miglioramento dell'immagine dell'Amministrazione.

In questo caso l'Amministrazione determinerà l'eventuale importo da conseguire, considerando la percentuale indicata in fase di gara al punto 3.b dell'art. 9.

I soggetti affidatari di dette attività ricreative e socio-culturali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e Regolamenti di settore per l'esercizio dell'attività che intendono svolgere. Il Concessionario ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei suddetti requisiti ed il rispetto della normativa vigente in materia, presentando apposita dichiarazione in tal senso all'Amministrazione Capitolina in occasione della richiesta di autorizzazione. Il Concessionario risponde, in solido con i soggetti gestori delle attività ricreative e socio-culturali temporanee, dei danni al bene in concessione, derivanti dalle attività ricreative e socio-culturali gestite da questi ultimi ed assume, in solido con gli stessi, l'obbligo della manleva dell'Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei confronti di Roma Capitale, in caso di interferenza negativa delle suddette circostanze sull'attività gestionale del Concessionario medesimo.

Nel caso di trasformazione ex art. 2500 *octies* del Codice Civile, il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione Capitolina l'intenzione di mutare l'assetto sociale almeno 30 giorni prima della stipula dell'atto notarile. L'inadempimento al suddetto obbligo comporta la decadenza della concessione rilasciata al soggetto originario.

Il relativo atto notarile dovrà essere trasmesso entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione agli uffici competenti.

Parimenti, ogni eventuale ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci dovrà essere comunicato, almeno 30 giorni prima della stipula del relativo atto notarile, all'Amministrazione Capitolina al fine di consentire a quest'ultima di effettuare le necessarie verifiche ed esprimersi in merito, in base ai requisiti del nuovo socio; l'eventuale diniego espresso all'esito delle verifiche da Roma Capitale deve ritenersi vincolante per il Concessionario. L'inadempimento al suddetto obbligo informativo comporta la decadenza della concessione.

Art. 25 – Controllo e monitoraggio

Il Dipartimento ed i Municipi competenti-procederanno con proprio personale e con l'ausilio della Polizia di Roma Capitale, a controlli e visite periodiche presso gli impianti sportivi di propria competenza per verificare il rispetto degli obblighi prescritti nel presente Regolamento e nel disciplinare di concessione.

L'esito dei controlli sarà oggetto di una relazione semestrale da parte dell'ufficio competente del Dipartimento o del Municipio.

Art. 26 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta approvazione della relativa deliberazione e sostituisce ogni previgente disposizione regolamentare in materia.

Con riferimento alle concessioni pluriennali in corso, alla data di adozione del presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello stesso così come ai rapporti concessori scaduti.